

Milano, 28 settembre 2018



Agrippino Sidoti
Roberto Sidoti
Monica Sala
Paola Assanelli
Cristiano Meroni
Davide Greco
Lorenzo Agnoli
Ernesta Sciarrotta
Beatrice Paoli
Ester Famao
Angela Maria Speranza Urso
Eliana Di Maria

of counsel

Gabriella Tei
Valentina Vaccarisi

member of Network



Massimo Minolfi
Gianni Coriani
Luigi Moncada

Newsletter del 28 settembre 2018

❖ **Compenso provvigionale dovuto al primo mediatore anche se già corrisposto al secondo.**

La recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 869 del 16.01.2018 ha statuito che: *“ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex plurimis, Cass. 09/12/2014, n. 25851; Cass. 20/12/2005, n. 28231). Diversamente da quanto assumono i ricorrenti, l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, e le parziali variazioni oggettive e soggettive non hanno inciso sull’identità dell’affare, pertanto la presenza di secondo mediatore non implica di per sé il venir meno del diritto alla provvigione”,* pertanto l’intervento di un successivo mediatore, non pone nel nulla l’attività espletata dal precedente. Ciò che rileva, ai fini del riconoscimento provvigionale anche in capo al primo mediatore, è la valutazione circa l’effettiva efficacia causale dell’attività del primo mediatore rispetto alla conclusione dell’affare, che ormai viene ritenuta pacificamente sussistente anche nel caso della mera messa in contatto delle parti.

Non vi è dubbio che alla menzionata pronuncia va riconosciuta un’importante portata innovativa, ora occorrerà osservare come i Giudici, in sede di primo grado di giudizio, si adegueranno all’anzidetta statuizione, dovendo abbandonare il principio più volte implicitamente affermato che non vedeva sussistere un profilo di giustizia laddove il consumatore poteva vedersi costretto a dover pagare il primo mediatore nonostante il precedente pagamento effettuato in favore del secondo.

avv. Roberto Sidoti

Milano – 20122
Piazza Velasca, 8
Telefono +39-02-4657501 r.a.
Fax +39-02-46575050

robertopietro.sidoti@milano.pecavvocati.it
agrippino.sidoti@milano.pecavvocati.it